ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO C.F. 93049110252 –
C.M. BLIC829003 Tel. 0437 25127 –
e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it

Belluno, 10/9/2025

A tutti i docenti e loro sedi

C. N. 7

OGGETTO: Divieto di Lezioni Private

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, la legge 297/94, in particolare all'art.508, **afferma che non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto**. In questo articolo, al comma 2, è inoltre riportata la norma che impone al docente, **che decidesse di effettuare lezioni private in favore di studenti di altre scuole, rispetto a quella di servizio, di informare di tali attività private il proprio dirigente scolastico.** Il docente che impartisce lezioni private deve altresì comunicare al proprio Ds il nome degli alunni e la loro provenienza. Il Ds può comunque, come è scritto nel comma 3, vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il Consiglio di Istituto.

Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. In sostanza, quanto scritto nel suddetto art.508 Titolo I sezione I della legge 297/94, vieta, al docente di una data scuola, di impartire lezioni private ad alunni della propria scuola, e condiziona le lezioni private rivolte ad alunni di altre scuole a una informativa scritta al proprio dirigente scolastico, correlata di nome cognome e scuola dell'alunno seguito privatamente.

Si richiede pertanto a tutti i docenti di adempiere in maniera puntuale a quanto sopra riportato.

La Dirigente Scolastica
Fatima PALAZZOLO
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codici dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse